

Sottrazione internazionale di minori

1) Che cosa s'intende per sottrazione internazionale di minore

Si parla di sottrazione internazionale di minore quando:

- il minore è stato illecitamente condotto all'estero ad opera del genitore non esercente l'esclusiva potestà sottraendolo dal luogo di residenza abituale
- il minore non viene ricondotto nel suo Paese di residenza abituale dal genitore non esercente l'esclusiva potestà in violazione del diritto di affidamento o del diritto di visita;

(La sottrazione ed il trattenimento all'estero di minore costituisce ipotesi di reato ex art. 574 bis c.p.)

Come può il genitore prevenire la sottrazione del figlio minore?

Soprattutto nei casi di coppie miste è opportuno:

- **informarsi** sulle disposizioni in materia di affidamento e diritto di visita vigenti nello Stato di appartenenza dell'altro genitore;
- **far riconoscere**, ove possibile, nello Stato di appartenenza dell'altro genitore, l'eventuale provvedimento di affidamento del minore in proprio favore;
- se per un qualche motivo il minore deve recarsi all'estero, **far sottoscrivere** dall'altro genitore un impegno di rientro in Italia alla data stabilita;
- **chiedere** al Giudice competente l'emissione di uno specifico provvedimento che vieti l'espatrio del minore;
- **verificare** che il divieto di espatrio risulti registrato nelle liste di frontiera;
- **revocare** l'atto di assenso affinché il passaporto rilasciato al minore venga ritirato;
- **vigilare**, in occasione dell'esercizio del diritto di visita riconosciuto al genitore non affidatario, affinché lo stesso non trattenga con sé il minore illecitamente oltre il periodo stabilito.

Cosa può fare il genitore a sottrazione avvenuta? Il genitore può:

- di comune accordo con l'altro genitore, **rivolgersi al Mediatore del Parlamento Europeo** per i casi di sottrazione internazionale di minori al fine di avviare la procedura di mediazione familiare;
- **avvertire la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie** (DGIT - Ufficio IV presso il Ministero degli Affari Esteri) affinché vengano attivate le competenti Rappresentanze diplomatico-consolari;

- **rivolgersi all'Autorità Centrale presso il Ministero della Giustizia :**
 - se il Paese di presunta destinazione del minore aderisce alla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
 - se il Paese di presunta destinazione del minore è destinatario del Regolamento (CE) n. 2201 del 27 novembre del 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale;

- **sporgere tempestivamente denuncia** presso gli organi di Polizia, Carabinieri o Procura della Repubblica, competenti per il territorio dove era la residenza abituale del minore;
- **ricorrere al Tribunale**, competente per il territorio dove è la residenza abituale del minore, al fine di ottenere con procedura urgente l'affidamento esclusivo.
- **chiedere al Tribunale** competente la sospensione della potestà genitoriale per il genitore che ha commesso il reato di sottrazione.

2) La normativa internazionale ed europea

Per contrastare il crescente fenomeno della sottrazione internazionale dei minori sono state stipulate le seguenti convenzioni internazionali:

- **Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (L'Aja 25 ottobre 1980).**¹
Prevede la possibilità per il genitore che ha subito la sottrazione di presentare istanza di rimpatrio del minore (per es. quando uno dei due genitori sottrae o trattiene illecitamente il figlio in un altro Paese) o di ripristino dell'esercizio del diritto di visita. Obiettivo è la protezione del minore a fronte dello sradicamento derivante da un suo trasferimento o mancato rientro nel Paese di abituale residenza.
 - **Convenzione sul riconoscimento delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento (Lussemburgo 20 maggio 1980).**²
Obiettivo è la tutela del minore attraverso il riconoscimento delle decisioni in materia di custodia e affidamento anche nel Paese in cui il bambino è stato condotto.
 - **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20 novembre del 1989.**³
La Convenzione rappresenta lo strumento più completo di protezione e promozione dei diritti dell'infanzia.
-

- **Convenzione Europea di Strasburgo del 25 gennaio del 1996 sull'esercizio dei diritti del fanciullo.**⁴

Essa mira a promuovere un'ampia partecipazione del minore nei procedimenti familiari che lo concernono riconoscendogli il diritto ad essere sempre ascoltato, ad essere rappresentato in giudizio da un proprio rappresentante e a rivestire, in alcuni casi, il ruolo di parte nei procedimenti che investono la sua persona.

Inoltre:

- **Regolamento CE n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.**⁵

Il Regolamento stabilisce, in materia di sottrazione dei minori, l'esecutività delle decisioni emesse dal giudice del Paese di residenza abituale del minore. Inoltre, non prevede alcuna dichiarazione di esecutività per le decisioni di Autorità di uno Stato membro in merito al diritto di visita al minore.

3) Il ruolo del Ministero degli Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatico-consolari

Il Ministero degli Esteri si occupa delle sottrazioni cosiddette "attive", ossia quando un minore italiano è illecitamente condotto all'estero.

Che tipo di assistenza può ricevere il genitore italiano a cui è stato sottratto il minore dal MAE e dalle Rappresentanze diplomatico-consolari?

Nei casi di sottrazione internazionale di minori, la **competenza del Ministero degli Esteri**, Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie (DGIT), è :

a) **primaria**, se lo Stato in cui il minore è stato condotto **non aderisce** alla Convenzione dell'Aja del 1980 e/o non è destinatario del Regolamento (CE) n. 2201/2003.

b) **di sostegno** all'azione del Ministero della Giustizia, se lo Stato in cui il minore è stato condotto aderisce alla Convenzione dell'Aja del 1980 e/o è destinatario del Regolamento (CE) n. 2201/2003.

Sia in caso di competenza primaria che di sostegno, le Rappresentanze diplomatico consolari in stretto accordo con la DGIT possono:

- sensibilizzare Autorità od organismi locali;
 - seguire l'azione delle Autorità di Polizia per ricercare il minore sottratto;
-

- effettuare tentativi di conciliazione tra le parti e provvedere ad effettuare visite consolari al minore conteso;
- fornire i nominativi di legali localmente noti
- presenziare alle udienze in qualità di uditore qualora ritenuto opportuno dal legale di parte, compatibilmente con le leggi e con l'ordinamento locali che riguardano gli interessi e i diritti del minore;
- esercitare i poteri di giudice tutelare nella persona del Console;
- sostenere l'azione dell'Autorità Centrale, con la quale la DGIT (Direzione generale Italiani all'estero e politiche migratorie) intrattiene una costante collaborazione.

Le funzioni del Console

Il **Console** esercita i poteri di **giudice tutelare** nei confronti dei minori all'estero, nel rispetto dell'ordinamento locale.

L'esercizio dei poteri di giudice tutelare può essere di **difficile assolvimento** se il minore italiano sia in possesso di **doppia cittadinanza** (quella del genitore italiano e quella del Paese in cui è stato condotto).

In caso di **doppia cittadinanza**, ogni tipo di **azione** che l'Autorità consolare è chiamata a svolgere può essere **ostacolata** e l'ordinamento in vigore nel Paese straniero può :

- **considerare subordinata la cittadinanza italiana;**
- **prevedere l'esercizio in via esclusiva della tutela del minore.**

L'**Autorità consolare** può anche effettuare una **visita consolare** al minore all'estero, soprattutto nei casi in cui il genitore che ha subito la sottrazione non riesca ad avere contatti con il figlio.

La funzione essenziale della visita consolare, che deve essere comunque accordata dal genitore sottrattore presso cui si trova di fatto il minore od ottenuta tramite la mediazione delle autorità locali, è quella di :

- **verificare le condizioni di vita e di salute** del minore italiano, nell'interesse superiore dello stesso;
- **acquisire informazioni** sul contesto sociale, ambientale e parentale in cui vive il minore, a seguito del suo sradicamento dalla residenza abituale in Italia, o a seguito del suo ritorno nel Paese di residenza abituale.

Cosa non può fare il Ministero degli Esteri?

- rappresentare il connazionale in giudizio;
- fornire sostegno economico, salvo il caso in cui l'interessato sia indigente e residente all'estero;
- agire in violazione delle leggi locali o di norme internazionali;
- adire la magistratura locale al fine di rendere direttamente esecutivo un provvedimento nazionale.

4) La *task force* interministeriale sulla sottrazione internazionale di minori

Nel 2009, è stata costituita una apposita *task force* interministeriale in materia di sottrazioni internazionali di minori che comprende funzionari dei **Ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno e della Giustizia**.

La *task force* è un **organismo operativo e tecnico** che ha l'obiettivo di :

- **rendere** più efficaci gli attuali meccanismi di coordinamento e più rapide le misure di intervento;
- **favorire** una pronta ed unitaria reazione da parte delle competenti istituzioni, ciascuna per gli aspetti di propria competenza, fin dalla prima segnalazione di un caso di sottrazione internazionale di minore;
- **trattare** prioritariamente i casi di minori cittadini illecitamente trasferiti dall'abituale residenza italiana in un Paese straniero (purché coinvolgano i tre Dicasteri);
- **attuare**, da parte delle istituzioni coinvolte, una unitaria e coordinata attività in vista del raggiungimento dell'obiettivo della *task force* e nel rispetto delle reciproche competenze.

La *task force* si riunisce periodicamente (con cadenza mensile) presso la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri.

Conclusioni

È **indispensabile** per il bene del minore **prevenire la sottrazione**.

È **indispensabile risolvere i contrasti** - anche gravi - tra i genitori in modo amichevole e civile, perseguendo come fine prioritario l'interesse del bambino ad avere relazioni affettive con entrambi.

La **soluzione extragiudiziale** è nei fatti il **percorso** da suggerire **quando la sottrazione** sia ormai stata **posta in essere**.